SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

n. 3

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 7 al 13 luglio 1994)

INDICE

IMPOSIMATO, CORVINO: sul servizio veterinario della USL n. 15 della Campania (4-00123) (risp. COSTA, *ministro della sanità*) *Pag.* 35

LONDEI: sulla ristrutturazione delle scuole medie e degli istituti superiori nella provincia di Pesaro e Urbino (4-00162) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 38

NAPOLI: sull'opportunità di emanare nuove norme per i concorsi di assegnazione di sedi farmaceutiche (4-00098) (*) (risp. COSTA, *ministro della sanità*) *Pag.* 39

STANZANI GHEDINI: sull'iscrizione al corso superiore dell'istituto magistrale (4-00255) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 40

(*) Tale risposta integra quella già pubblicata nel fascicolo n. 2 del 7 luglio 1994.

IMPOSIMATO, CORVINO. - *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la legge n. 833 del 1978, agli articoli 16 e 32, enuncia le competenze della sanità pubblica veterinaria affidata alle USL e il decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 23 agosto 1988 inserisce i servizi veterinari delle USL tra i servizi essenziali del Servizio sanitario nazionale;

che il servizio veterinario della USL n. 15 per la particolare configurazione socio-economica del territorio assume un valore strategico essenziale ed indispensabile: dei 12 comuni della USL 10 hanno quale unica risorsa economica l'agrozootecnia;

che la normativa nazionale e comunitaria affida compiti fondamentali ed insostituibili al servizio in materia di controllo, prevenzione effettiva sul territorio delle zoonosi e difesa dell'ambiente connesso alle produzioni animali, nonchè ispezione, vigilanza e controllo delle derrate alimentari di origine animale nelle fasi di produzione, trasformazione, conservazione, trasporto e consumo e delle relative tecnologie di produzione;

che fin dalla costituzione della USL n. 15 è stata mostrata scarsa attenzione da parte degli amministratori che si sono succeduti verso le problematiche della medicina pubblica veterinaria;

che non sono stati espletati i concorsi e non sono state utilizzate le somme stanziate per il miglioramento e il potenziamento dei servizi veterinari; infatti giacciono ancora oltre 600 milioni nelle casse della USL;

che questa situazione, più volte denunciata in maniera drammatica dai veterinari, fino ad oggi non è mutata, come nessun esito hanno avuto l'invito ed i solleciti effettuati dalla prefettura, dal Ministero e dalle regioni; d'altra parte la stessa regione Campania è inadempiente ai propri doveri in materia;

che in data 26 aprile 1994 i veterinari della USL n. 15 sono stati convocati dalla Direzione generale dei servizi veterinari in Roma, insieme alla regione e al prefetto, ma nessun funzionario della regione era presente, a riprova della noncuranza verso il grave problema;

che dalla riunione è emersa drammaticamente la situazione ed all'unanimità è stato richiesto il commissariamento del servizio veterinario regionale;

che la situazione, per le gravi inadempienze, è talmente degenerata che ormai da circa un anno l'intera nazione è fortemente penalizzata; l'impossibillità a fronteggiare la situazione, soprattutto per la grave carenza di organico e per l'epidemia di afta epizootica verificatasi nel 1993 e mai definitivamente eliminata, vede gli operatori del settore fortemente penalizzati perchè non possono vendere i loro prodotti e l'intera nazione si trova ad essere messa in condizione d'inferiorità nei con-

fronti degli altri *partner* europei, i quali non consentono l'esportazione dall'Italia fino a quando non si provvederà a garantire effettivi controlli, a commercializzare i prodotti di origine animale;

che questa situazione di debolezza espone la popolazione della USL n. 15 a trovare in commercio derrate alimentari di scarso valore e di dubbia provenienza, essendosi ormai creata una condizione di estrema debolezza nella filiera dei controlli delle derrate alimentari; lo stesso succede per il commercio del bestiame vivo e per il controllo delle zoonosi, con incremento spaventoso dei casi di tubercolosi, brucellosi, leishmaniosi umana,

gli interroganti chiedono di conoscere, al fine di evitare che l'unica economia al momento possibile fallisca:

a) se non si ritenga di stimolare la regione Campania e la USL n. 15 affinchè si affronti il problema veterinario, anche con espletamento dei concorsi da tempo banditi, spendendosi finalmente il danaro assegnato ai servizi veterinari della USL n. 15;

b) quale sia lo stato del procedimento penale relativo al mancato espletamento del concorso per veterinari da parte della USL n. 15;

c) se siano in corso indagini da parte dei NAS, anche rispetto al reparto veterinario.

(4-00123)

(12 maggio 1994)

RISPOSTA. - Una risposta esauriente e completa ai quesiti rivolti con l'atto parlamentare summenzionato presupporrebbe la già avvenuta acquisizione degli elementi di valutazione di diretta competenza della regione Campania, da tempo interpellata - a tutt'oggi invano - attraverso quel Commissariato del Governo.

Senza pregiudizio di ogni ulteriore, possibile aggiornamento ed integrazione, quindi, considerata l'evidente rilevanza e la stessa gravità dei problemi prospettati, si ritiene doveroso intento rispondere sulla base dei dati a conoscenza dei competenti servizi veterinari di questo Ministero.

Come verosimilmente già noto agli onorevoli interroganti, in data 28 maggio 1993 la Commissione delle Comunità europee, con decisione n. 93/336, disponeva l'effettuazione di uno «screening sierologico» nei tre chilometri delle zone di protezione dei focolai di «afta epizootica» nelle province di Avellino, Caserta, Benevento, Napoli, Salerno, Potenza, Matera, Cosenza e Catanzaro, allo scopo di verificare l'assenza di anticorpi specifici per tale epizoozia.

In ottemperanza a detta decisione comunitaria ed alle istruzioni di questo Ministero i servizi veterinari territorialmente interessati delle succitate province - ad eccezione di quella di Caserta - hanno tutti effettuato i controlli prescritti con esiti negativi.

Il risultato favorevole, in tal modo, di detta indagine sierologica determinava l'adozione di una nuova decisione da parte della Commissione CEE, la n. 93/419 del 28 luglio 1993, che limitava le misure di protezione alla sola provincia di Caserta, sulla base di detto mancato controllo sierologico, del fondato sospetto di vaccinazioni illegali e delle notevoli difficoltà concretamente incontrate dalla stessa Commissione CEE

nell'espletare una corretta indagine epidemiologica nei focolai di afta epizootica.

Attraverso i competenti servizi veterinari questo Ministero non ha mancato di sollecitare più volte la regione Campania a dare attuazione alle prescrizioni comunitarie, senza ottenere risultati di rilievo.

Tale prolungata inadempienza dei servizi veterinari territoriali induceva la Commissione CEE ad adottare l'ulteriore decisione n. 687/93 del 17 dicembre 1993 (misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia), che – abrogando la decisione n. 93/180 – ha imposto specifici divieti per lo spostamento degli animali dalle aziende agricole della provincia di Caserta ed ha ribadito la necessità di effettuare controlli sierologici per la ricerca degli anticorpi contro l'afta epizootica.

Frattanto, l'unica giustificazione addotta dai responsabili delle unità sanitarie della zona per i prolungati, mancati accertamenti, in palese violazione delle vincolanti prescrizioni comunitarie, era quella della cronica carenza di personale veterinario e della scarsa collaborazione dei proprietari delle aziende.

Nell'intento di assicurare, comunque, la soluzione del problema, contemporaneamente evitando danni alle esportazioni del nostro paese nel settore, i competenti servizi veterinari di questo Ministero hanno indetto in diverse occasioni riunioni apposite con la partecipazione della prefettura, della regione Campania e delle unità sanitarie interessate. Proprio in tali occasioni, tuttavia, si è spesso dovuta constatare, purtroppo, l'assenza di rappresentanti della regione (cfr. riunioni del 9 ottobre 1993 e del 26 aprile 1994) ovvero la presenza di funzionari regionali non veterinari e, come tali, non in grado di recepire o di dare le necessarie valutazioni tecniche sul problema oggetto della discussione.

Come rilevato nell'interrogazione, alla riunione del 26 aprile 1994 presso la Direzione dei servizi veterinari di questo Ministero, in vista della scadenza del 30 aprile successivo – termine ultimo per il completamento dell'indagine sierologica nella provincia di Caserta secondo le prescrizioni comunitarie – sono intervenuti il rappresentante della prefettura (con delega anche del Commissariato del Governo nella regione) ed i responsabili dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali della provincia di Caserta, strutture territoriali che si sono distinte fin dall'inizio della diffusione aftosa nella provincia per l'impegno e le energie profuse nell'intento di superare le indubbie difficoltà operative legate alla realtà socio-economica, culturale ed ambientale della zona.

Sarebbe vano negare che l'assenza, ancora una volta dovuta lamentare, della regione Campania abbia avuto ripercussioni sfavorevoli ai fini organizzativo ed operativo, solo che si considerino le fondamentali funzioni ad essa demandate dalle vigenti disposizioni in materia di polizia veterinaria e di profilassi delle malattie del bestiame.

Da tale riunione è emerso che la quasi totalità delle unità sanitarie locali della provincia di Caserta stavano ultimando i prescritti controlli imposti dalla decisione CEE ed è stata anche posta in luce, nell'occasione, l'esigenza di collegare all'afta l'attività di risanamento, nell'ambito di un'azione globale di intervento, con il sostegno tecnico di un apposito «gruppo di lavoro», con funzione di indirizzo e di coordinamento, la cui costituzione, più volte sollecitata alla regione da questo Ministero, non è ancora avvenuta.

Benchè fossero stati più volte chiesti alla stessa regione da questo Ministero, le informazioni ed i dati necessari ai fini comunitari non sono mai pervenuti, ma in data 1° giugno 1994 è stato alfine possibile inviare alla Commissione CEE gli ultimi dati sui controlli sierologici effettuati nella provincia di Caserta, acquisiti direttamente dalle unità sanitarie interessate.

Emerge da essi una percentuale di aziende controllate pari a circa il 79 per cento del totale presente, mentre appare nettamente inferiore e troppo bassa l'incidenza delle aziende controllate dalle unità sanitarie locali nn. 10 ed 11 - rispettivamente pari al 38 ed al 51 per cento - e, all'opposto, l'unità sanitaria locale n. 15 dimostra di aver effettuato controlli sierologici sull'81 per cento delle aziende operanti nel proprio territorio.

In merito alla situazione del personale, senza dubbio carente in tale ambito territoriale, anche alla luce delle conseguenti difficoltà operative più volte segnalate alla regione Campania come a quel Commissariato del Governo, mancano a tutt'oggi notizie a questo Ministero sulle eventuali determinazioni in materia frattanto adottate.

Mancano, del pari, elementi conoscitivi sullo stato del procedimento penale inerente all'omesso espletamento - secondo l'interrogazione - del concorso per veterinario presso l'unità sanitaria locale n. 15.

Infine, risulta che, su disposizione del comando carabinieri antisofisticazioni e sanità, il relativo nucleo territorialmente interessato abbia condotto e stia tuttora conducendo articolate indagini nel settore, anche in opportuno appoggio ai locali servizi veterinari.

Il Ministro della sanità
COSTA

(12 luglio 1994)

LONDEI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che nella provincia di Pesaro e Urbino è in atto una nuova ristrutturazione delle scuole medie e degli istituti superiori;

che le proposte che verranno inviate agli organi competenti del Ministero contengono ipotesi condivisibili (in quanto concordate anche con le amministrazioni locali) e - invece - ipotesi non assolutamente condivisibili e su cui esiste il dissenso dei rispettivi comuni;

che il provveditore aveva avanzato proposte più graduali e di equilibrio,

l'interrogante chiede di sapere:

se prima di procedere all'eventuale approvazione delle proposte non si ritenga di esaminare attentamente le singole realtà con particolare riferimento alle posizioni degli enti locali;

se si intenda valutare attentamente le opportunità didatttiche.

(4-00162)

(16 maggio 1994)

RISPOSTA. - Premesso che, attesa la generica formulazione dell'atto parlamentare in parola non può che interpretarsi l'intendimento

dell'onorevole interrogante, si ritiene che la questione riguardi la fusione delle scuole medie del comune di Urbino «Montefeltro» e «Puccinotti» e della scuola media annessa all'istituto d'arte.

Al riguardo si fa presente che nell'anno scolastico 1993-94 la scuola media «Puccinotti» ha funzionato con 9 classi e la scuola media «Montefeltro» con 8 classi al di sotto dei parametri minimi previsti dalle vigenti disposizioni per il funzionamento autonomo delle scuole medie in parola.

Tenuto conto del calo della popolazione scolastica in atto nelle scuole medesime, era stata ipotizzata dall'ufficio scolastico provinciale la fusione delle due scuole medie e la disattivazione della prima classe della scuola media annessa all'istituto d'arte a decorrere dall'anno scolastico 1995-96.

In sede di esame del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1994-95 il consiglio scolastico provinciale, considerato che il provvedimento sarebbe stato inevitabile, ha espresso il suo parere favorevole per l'adozione del provvedimento sin dal prossimo anno scolastico; ciò anche in vista di una più conveniente sistemazione dei docenti perdenti posto.

Le valutazioni espresse dal suddetto organo collegiale sono state recepite da questo Ministero che ha provveduto alla fusione delle scuole in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

(6 luglio 1994)

NAPOLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che l'articolo 4, comma 9, della legge n. 362 del 1991 (riordino del settore farmaceutico) stabilisce che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe emanato le nuove norme dei concorsi a sedi farmaceutiche;

che, a tutt'oggi, il Presidente del Consiglio non ha ancora provveduto a quanto disposto dalla legge con conseguente blocco da parte dei comuni della messa a concorso di centinaia di sedi farmaceutiche resesi libere dalla revisione biennale delle piante organiche;

che tale inadempienza è stata oggetto, per i riflessi all'interno della categoria e nelle realtà locali, di indagini anche da parte della magistratura,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi di tale inadempienza e se non si ritenga opportuna, per i motivi esposti, la sollecita emanazione delle norme previste dalla citata legge.

(4-00098)

(12 maggio 1994)

RISPOSTA. - In merito a quanto auspicato nell'interrogazione, per l'emanazione il più possibile sollecita delle norme di attuazione dell'articolo 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del

settore farmaceutico, può ora precisarsi che il relativo regolamento - approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 - è stato frattanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115.

Tale normativa disciplina, fra l'altro, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri per la valutazione dei titoli e per l'espletamento della prescritta «prova attitudinale», la formulazione delle graduatorie degli «idonei» e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche.

Il Ministro della sanità
COSTA

(6 luglio 1994)

STANZANI GHEDINI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che in data 6 ottobre 1992 fu presentata dal senatore Zoso l'interrogazione 3-00219, che si ritiene opportuno riportare integralmente:

«Al Ministro della pubblica istruzione.

Premesso:

che l'articolo 2 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, al comma 2 recita: "Per l'iscrizione al corso superiore dell'istituto magistrale, oltre i documenti predetti, deve essere allegato alla domanda un certificato medico, dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e l'assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri. Il preside, non accettando le conclusioni del certificato medico, può ordinare la visita medica fiscale a spese dell'interessato";

che tali norme si giustificano quando chi frequentava l'istituto magistrale aveva come unico sbocco l'insegnamento nella scuola elementare, per cui si riteneva necessario non far neppure intraprendere questo corso di studi a chi non avesse i requisiti fisici necessari;

che tali norme appaiono ora superate sia nella concezione che le sottende sia nell'utilità pratica dal momento che molti studenti proseguono il loro *iter* formativo all'università;

che molti istituti hanno introdotto sperimentazioni finalizzate ad altri ambiti lavorativi;

che in ogni caso i diplomati, quando vengono chiamati dalle direzioni didattiche per le supplenze temporanee, devono comunque presentare analogo e quindi più veritiero certificato;

che pertanto si ritiene anacronistico mantenere in vigore questo obbligo per gli allievi dell'istituto magistrale, che crea imbarazzo nei medici chiamati a redigere il certificato, anche per la difficoltà di definire, alla luce dell'odierna sensibilità, quali sono le imperfezioni lesive del prestigio di un insegnante,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga doveroso abrogare subito il comma 2 del succitato decreto, senza attendere la redazione del testo unico in preparazione, in modo che la nuova normativa possa entrare in vigore a partire dal prossimo anno scolastico»;

che il 20 gennaio 1993 il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, onorevole Matulli, rispondendo all'interrogazione nel corso di una seduta della 7ª Commissione, affermava che «le argomentazioni critiche contenute nell'interrogazione sono pienamente condivise dal Ministero, anche in relazione alla garanzia del diritto allo studio per le persone handicappate; è stata quindi elaborata una circolare che il Ministro firmerà oggi stesso, mirante a risolvere il problema nel senso di sopprimere l'obbligo del predetto certificato»;

che in data 5 maggio 1994 il professor Stefano Quaglia, preside dell'istituto magistrale statale «G. Veronese» di San Bonifacio (Verona), ha emesso una circolare (protocollo n. 942) avente per oggetto l'elenco dei documenti per l'iscrizione agli esami di idoneità;

che fra gli altri viene richiesto un certificato medico con la seguente dicitura: «il soggetto è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti fisici tali da compromettere il prestigio di un insegnante e da impedirgli il pieno adempimento delle sue funzioni»;

che nei termini temporali previsti dalla circolare un candidato ha presentato la documentazione richiesta, compreso un certificato medico riportante la dicitura: «il soggetto è di sana e robusta costituzione fisica», essendosi il medico rifiutato di adottare la dicitura prevista dalla circolare, non ritenendosi in grado di individuare le imperfezioni lesive del prestigio di un insegnante;

che tale certificato non è stato ritenuto conforme alle disposizioni vigenti e quindi la domanda del candidato non è stata accolta per incompletezza della documentazione, pregiudicando dunque la possibilità del candidato di partecipare agli esami di idoneità,

si chiede di sapere:

se in data 20 gennaio 1993, conformemente a quanto dichiarato del sottosegretario Matulli, il Ministro in indirizzo abbia firmato la circolare mirante a sopprimere l'obbligo del certificato in oggetto;

qualora tale circolare non fosse stata firmata, quali ne siano stati i motivi e se il Ministro non ritenga comunque opportuno adottare un provvedimento più idoneo di una circolare ministeriale, volto a modificare la normativa prevista dall'articolo 2, comma 2, del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

quali provvedimenti urgenti e immediati intenda infine adottare per permettere ai candidati, le cui domande di ammissione non siano state accolte per motivi inerenti il certificato oggetto della presente interrogazione, la possibilità di partecipare agli esami di idoneità.

(4-00255)

(26 maggio 1994)

RISPOSTA. - In merito alla problematica alla quale fa riferimento l'onorevole interrogante nell'atto parlamentare indicato in oggetto si fa presente quanto segue.

In data 5 giugno 1993 con circolare n. 181 è stato già disposto che non sia più richiesto il certificato di sana e robusta costituzione per l'iscrizione a classi di scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, compresi quindi gli istituti magistrali.

Ciò in quanto, ad avviso di questa amministrazione, l'articolo 22 della legge n. 104 del 1992 ha integralmente abrogato le disposizioni contenute nell'articolo 2, secondo capoverso, del regio decreto n. 653 del 1925.

In sede di applicazione della succitata norma da parte dei presidi degli istituti magistrali della provincia sono sorte alcune perplessità circa l'interpretazione della circolare in parola tenuto conto del valore abilitante del titolo di maturità magistrale.

Sulla questione è stato proposto apposito quesito a questo Ministero, il quale, in data 21 giugno 1994, ha confermato le disposizioni contenute nella circolare n. 181 del 1993 e precisato anche che la norma contenuta nel regio decreto n. 653 del 1925 aveva una sua giustificazione quando la frequenza all'istituto magistrale era finalizzata in modo esclusivo all'insegnamento nella scuola elementare.

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

(6 luglio 1994)